

APPENDICE 06

Bozza di Statuto della BPVEIO

PAGINA VUOTA

BOZZA DI STATUTO DELLA <<BANCA POPOLARE DI VEIO - Società Cooperativa per Azioni>>

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - DOMICILIO - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituita una banca popolare sotto la denominazione di "**Banca Popolare di Veio - Società Cooperativa per Azioni**"

La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 - Durata e sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga.

La Società ha Sede Legale e Direzione Generale in Riano (Roma).

Essa potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, filiali, sia in Italia che all'estero, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari, tempo per tempo vigenti.

Il trasferimento dell'indirizzo della Società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3 - Domicilio

Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, nel luogo indicato nel libro dei Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai Soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La **Banca Popolare di Veio - Società Cooperativa per azioni** ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei

Soci sia di non Soci, ispirandosi ai principi normativi della cooperazione e della mutualità e ai criteri tradizionali del credito popolare, anche al fine di favorire e sviluppare le attività produttive agricole, industriali, commerciali, turistiche, artigiane e di servizi con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed alle cooperative, prestando speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva.

La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e svolgere ogni servizio bancario e finanziario consentito, nonché qualunque altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo Sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La Società si propone, dunque, di offrire servizi e prodotti finanziari destinati alle famiglie ed agli operatori economici, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e volti a soddisfare bisogni di pagamento, di investimento, di assicurazione e di finanziamento.

Innanzitutto offrirà ai propri clienti i tradizionali servizi di pagamento abbinati ai c/c, alle carte di debito e/o di credito, alle esattorie, alle operazioni in valuta estera, ecc..

Inoltre offrirà prodotti, quali obbligazioni bancarie, certificati di deposito, pronti contro termine, depositi a risparmio; servizi di intermediazione mobiliare, ossia servizi di negoziazione per conto terzi, servizi di custodia titoli, oltre a servizi di consulenza, di gestione patrimoniale, e prodotti quali i fondi pensione; servizi di intermediazione assicurativa, a cui fanno capo i prodotti assicurativi del ramo vita e danni, attraverso rapporti di collaborazione con Società specializzate.

Infine per i bisogni di finanziamento offrirà prodotti creditizi a breve e a medio-lungo termine, accanto ad altre tipologie di prodotti e servizi innovativi.

Ovviamente i servizi non particolarmente complessi - come la gran parte dei servizi tradizionali di finanziamento e di investimento - verranno prodotti direttamente dalla **Banca Popolare di Veio - Società Cooperativa per Azioni**.

Viceversa, i prodotti più complessi o per i quali è necessaria una scala produttiva elevata, saranno acquisiti da intermediari specializzati e distribuiti dalla **Banca Popolare di Veio - Società Cooperativa per Azioni**.

La Società può inoltre costituire e gestire forme pensionistiche complementari (fondi pensione "chiusi" e "aperti"), nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e relativa normativa di attuazione, e successive modificazioni.

Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad iniziative ed intese del sistema bancario e finanziario in Italia ed all'estero; può aderire inoltre a gruppi cooperativi paritetici, Società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto Sociale e nei limiti consentiti dalla Legge.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Articolo 5 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal capitale Sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali;
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- e) dalla riserva acquisto azioni proprie.

Articolo 6 - Capitale Sociale - Azioni

Il capitale Sociale è variabile, non è fissato in un ammontare prestabilito ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), che possono essere emesse illimitatamente.

L'ammissione di nuovi Soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Il capitale Sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita né contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'articolo 20 del presente Statuto, né intestazione fiduciaria.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

Le azioni sono immesse nel Sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 - Prezzo delle azioni

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci approva annualmente, in sede di esame del bilancio, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto Sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Articolo 8 - Emissione delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse della Società, il numero delle azioni che potranno essere emesse in via ordinaria e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.

Potranno essere deliberati, inoltre, aumenti straordinari di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 2524, commi terzo e quarto, del codice civile.

In caso di quotazione delle azioni nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni in via ordinaria è deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.

Potranno, altresì, essere emesse, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile e per un ammontare corrispondente agli utili all'uopo assegnati, azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di Società controllate; l'emissione potrà essere effettuata anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

Articolo 9 - Soci

Il numero minimo dei Soci non può essere inferiore a duecento.

Qualora tale numero diminuisca, la compagine Sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 13.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti Sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche Sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli, per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali o per gli incarichi ricoperti.

Articolo 10 - Formalità per l'ammissione a Socio

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa.

Sino a quando non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 10 (dieci) azioni.

L'Assemblea ordinaria dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale sovrapprezzo dovuto da parte dei nuovi Soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve patrimoniali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo.

Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio Sociale.

Articolo 11 – Gradimento all’ammissione a Socio

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio.

Le delibere di rigetto devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.

La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro novanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

Una volta deliberata l'ammissione, o che la stessa sia da ritenersi effettuata per silenzio assenso, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al Socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 5 giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro Soci.

Fino a tale data il possessore delle azioni può esercitare solo i diritti aventi contenuto patrimoniale.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, all'esame del Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comunicando le proprie deliberazioni al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione a Socio, su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del presente Statuto, e la sua decisione non è appellabile.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio e siano portatori legittimati di azioni possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermi restando i limiti massimi di partecipazione previsti dalla Legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei Soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 12 - Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte, previo versamento della tassa di ammissione a Socio determinata dal Consiglio di Amministrazione e che può essere variata dal Consiglio stesso in qualsiasi momento durante l'esercizio Sociale.

Articolo 13 - Cause di inammissibilità a Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Limiti al possesso azionario

Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, attraverso Società controllate o prestanomi, azioni per

un valore nominale eccedente il limite del capitale Sociale stabilito per Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto.

Il divieto previsto al comma 1 del presente articolo può essere derogato solo nei casi previsti dalla Legge.

Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

I suddetti obblighi, relativi alle azioni eccedenti, si applicano anche nei casi in cui l'eccedenza sia determinata dalla riduzione del capitale Sociale, anche dovuta a recesso, esclusione o annullamento di azioni proprie.

Il limite massimo sopra previsto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Articolo 15 - Obblighi del Socio

I Soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale soprapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto Sociale.

Articolo 16 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della Società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici bancari e finanziari tra la Società ed i Soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto Sociale, ancorché tali rapporti mutualistici non rappresentino l'attività prevalente della banca popolare.

In caso di grave inadempimento del Socio cooperatore alle proprie obbligazioni verso la Società, nascenti dai rapporti mutualistici, la Società può o escludere il Socio, compensando il debito di liquidazione della quota con i suddetti crediti, ovvero acquistare le azioni del Socio debitore, al prezzo corrispondente al valore di liquidazione della partecipazione, come determinato dal presente statuto.

Articolo 17 - Regolamento interno

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Articolo 18 - Rapporti mutualistici e scioglimento del rapporto Sociale

I rapporti mutualistici non si estinguono automaticamente a seguito di scioglimento del rapporto Sociale

conseguente a recesso o morte del Socio, ovvero alla cessione della partecipazione Sociale, salvo patto contrario tra la banca ed il Socio.

Il regolamento mutualistico può prevedere che — in conseguenza della cessazione della qualità di Socio — le condizioni contrattuali del rapporto bancario mutualistico subiscano, a decorrere da tale cessazione, una modifica in senso sfavorevole al Socio uscente.

Articolo 19 - Trasferimento delle azioni

La circolazione delle partecipazioni dei Soci cooperatori ha effetto, nei confronti della Società medesima, nel momento della iscrizione nel libro Soci, a norma dell'art. 2355, comma 1 del codice civile.

Il trasferimento delle azioni è condizionato dagli artt. 10 e 11 del presente statuto.

Articolo 20 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio, il rapporto Sociale può continuare con gli eredi o legatari del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Ove subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a Socio, per l'esercizio dei diritti Sociali.

Ai fini del subentro i suddetti eredi o legatari devono presentare al Consiglio di Amministrazione il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o di legatario delle partecipazioni.

Ove il rapporto non continui con alcuno degli eredi del Socio defunto si procederà al rimborso delle azioni ai sensi del presente Statuto.

L'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata al rispetto dell'articolo 2534 del Codice Civile e degli artt. 10 e 11 del presente statuto,

Articolo 21 - Recesso del Socio

Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla Legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

È in ogni caso vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento o della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 22 - Esclusione del Socio

L'organo amministrativo, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può pronunciare l'esclusione del Socio cooperatore dalla Società:

- a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto Sociale, dai regolamenti Sociali o dal rapporto mutualistico.

La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della Società.

L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al Socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

- b) nel caso in cui il Socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;
- c) trattandosi di Socio persona fisica, in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del Socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) nel caso in cui il Socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) in caso di fallimento del Socio;
- f) negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente statuto;
- g) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società, e comunque ogni qualvolta il Socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo Sociale ed all'attività mutualistica.

A tal fine, il Socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

- h) nel caso in cui il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte, quando la controversia si sia risolta a favore della Società con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento giudiziale definitivo;
- i) nel caso in cui il Socio si sia reso responsabile di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;

Non può essere escluso il Socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi Sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa.

Il regolamento mutualistico, approvato dall'Assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del Socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Contro il provvedimento di esclusione, il Socio può ricorrere al collegio dei probiviri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso il collegio dei probiviri confermi l'esclusione, il Socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 7, comma 2 del presente Statuto.

Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'articolo 2535 del codice civile – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente Statuto.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Articolo 23 - Liquidazione e rimborso delle azioni

Salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i Soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto Sociale, alla liquidazione della relativa partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto Sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

Questo diritto potrà essere limitato o rinviato dal Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Ai fini della liquidazione della partecipazione Sociale, e del relativo rimborso, occorre tener conto dell'intera quota di capitale (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale), nonché della totalità delle riserve Sociali (ivi compreso il soprapprezzo eventualmente versato ed ancora esistente nel patrimonio Sociale).

Non si terrà invece conto dell'avviamento dell'azienda Sociale, anche in correlazione allo scopo mutualistico della Società.

Il Socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il rimborso della quota così liquidata deve essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Decorso tale termine, decorrono, a carico della Società ed a favore del Socio, gli interessi legali sulle somme liquidate.

Articolo 24 - Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla Legge.

Articolo 25 - Acquisto delle proprie azioni

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti di un fondo costituito per l'acquisto delle azioni della Società non eccedente gli utili distribuibili e le riserve disponibili.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio di Amministrazione ricollocate oppure annullate.

Articolo 26 – Dividendo

Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, questa determina anche la data di godimento del dividendo per l'esercizio in cui l'operazione ha corso.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società.

Con l'assunzione dell'incarico, l'intermediario si obbliga – secondo le istruzioni a tale riguardo impartitegli dal Socio – di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di Legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 27 - Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 28 - Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni Sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, se nominato;
- e) al Collegio Sindacale;
- f) al Collegio dei Probiviri;
- g) alla Direzione Generale.

Sezione Prima

ASSEMBLEA

Articolo 29 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 30 – Convocazione delle Assemblee

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla Legge, ogni qual volta lo ritenga opportuno e, entro trenta giorni, anche quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare oppure, accorrendo dal Collegio Sindacale o da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di convocazione, deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di Legge o da dipendenti della Società in possesso di specifica delega, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del codice civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri Sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Il medesimo dovrà essere pubblicato entro il medesimo termine sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, su un quotidiano a tiratura nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

E' peraltro valida l'Assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 31 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;

- elegge gli amministratori, i sindaci ed i probiviri e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta del collegio sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 46, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Articolo 32 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed hanno ottenuto la comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea.

Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

Sono vietati gli atti di disposizione aventi ad oggetto la certificazione dell'intermediario.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Il presidente dell'Assemblea può consentire l'intervento in Assemblea anche di soggetti estranei alla Società.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altra persona, anche Socia, purché non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di Società da essa controllate.

Le deleghe, rilasciate per iscritto e compilate a norma di Legge e degli eventuali regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni Socio non può rappresentare più di dieci altri Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale.

Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è quindi idonea ai fini della rappresentanza in Assemblea la procura generale.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce o, in mancanza, da persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti.

Chi presiede l'Assemblea, nel rispetto del regolamento Assembleare eventualmente approvato dall'Assemblea, ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un Segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria ed inoltre ogni qualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno la funzione di Segretario viene assunta da un Notaio, da lui designato.

L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina fra i Soci presenti due o più Scrutatori.

Articolo 34 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'articolo 2441 comma 5 del codice civile, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quarantesimo dei Soci medesimi.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società devono riportare, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.

Si considerano presenti i Soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente come tali.

Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea; tuttavia il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione, ove ne venga richiesto anche da un solo Socio.

Articolo 35 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; a parità dei voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni in Assemblea hanno sempre luogo in modo palese.

Per la sola elezione alle cariche Sociali, che avviene a maggioranza relativa, si procede a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dagli artt. 41, 42 e 55 del presente statuto, a meno che, nella sola ipotesi di ammissione di una sola lista di candidati all'elezione alle cariche Sociali l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Articolo 36 - Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 37 - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario nominato a tale incarico e dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in Assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di Legge e del presente statuto.

Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle deliberazioni Assembleari deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni Assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 38 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 7 (sette) a 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero da parte della stessa, tra i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, nonché del presente statuto.

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza per le banche la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà costituita da amministratori non esecutivi.

Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né conferiti incarichi particolari inerenti la gestione della Società.

In ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza per le banche almeno un quarto dei Consiglieri dovrà possedere i requisiti di indipendenza.

Sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società negli ultimi due esercizi, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra Società controllata dalla Società;
- siano Soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano stretti familiari, coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore ne determina la decadenza, a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Articolo 39 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla Legge e dalle norme di Vigilanza per le banche.

Oltre a quanto previsto dalla Legge, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere :

- l'essere legato alla Società – fatta eccezione per il Consigliere Delegato, se nominato - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato;
- l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società – salvo si tratti di Società partecipate – o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di Società partecipate.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può nominare alla carica di Consigliere il Direttore Generale.

Articolo 40 - Durata in carica

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Al fine di garantire continuità alla gestione, il Consiglio si rinnova a rotazione, per cicli triennali, sulla base del numero di membri deliberato dall'Assemblea dei Soci per il primo esercizio (primo rinnovo), secondo esercizio (secondo rinnovo) e terzo esercizio (terzo rinnovo).

Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi a seguito di approvazione dell'Assemblea determina i limiti ai cumuli degli incarichi e gli ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di Socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Articolo 41 – Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla loro nomina.

Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono, anche ai fini della scadenza del mandato, l'anzianità e sono rieleggibili, nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Se l'amministratore da sostituire proviene dalla lista di minoranza, ove possibile l'amministratore da cooptare sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l'ordine progressivo di inserimento nella lista.

In occasione della successiva nomina da parte dell'Assemblea, si procede secondo le disposizioni di Legge, senza obbligo di formare le liste, a meno che non si tratti di sostituire il Consigliere di minoranza: in questo caso, l'Assemblea vota a maggioranza relativa scegliendo tra i candidati presenti nella medesima lista del Consigliere cessato, che abbiano confermato la propria candidatura ed ottemperato alle disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 41 del presente statuto.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata, secondo le modalità di cui al presente statuto, l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi consiglieri.

Articolo 42 – Liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le seguenti disposizioni.

1. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio della

scadenza a rotazione di cui al precedente articolo 39, avviene sulla base di una o più liste, predisposte con le modalità successivamente elencate.

Nelle liste devono essere indicati i candidati assegnando ad ognuno di essi un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, tra i quali devono essere compresi e qualificati quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 37 dello Statuto, nel numero minimo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. Possono presentare una lista il Consiglio di Amministrazione ovvero uno o più Soci.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 (cinquecento Soci) che abbiano diritto di intervenire e di votare all'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione.

La sottoscrizione di ogni Socio presentatore deve essere debitamente autenticata ai sensi di Legge o da dipendenti della banca appositamente delegati.

3. Unitamente alla lista, ciascun candidato deve depositare presso la sede della Società, la propria istanza e l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con la dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalla Legge e, se del caso, di quelli di indipendenza ai sensi della Legge e dello statuto.
4. La candidatura presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra o in difformità da quanto stabilito dall'articolo 37 del presente Statuto, è considerata come non presentata.
5. Le liste predisposte con le modalità di cui sopra, per la nomina dei consiglieri devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.
6. Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente una lista.
In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non può essere computata per nessuna lista.
7. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Le liste che vengano presentate senza l'osservanza delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 5 che precedono, sono considerate come non presentate.

Articolo 43 – Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I Soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate ed esercitano il voto indicando la lista prescelta.

Le schede che riportano modifiche alla lista prescelta sono considerate non valide.

Ogni Socio può votare una sola lista, a pena di non validità del voto.

I Consiglieri vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate.

1. Se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere.
2. Se sono state ammesse più liste, tutti i Consiglieri vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, salvo che una o più altre liste abbiano singolarmente ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi in Assemblea; in questo caso si procede come segue:
 - a. Vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza tutti i Consiglieri da eleggere, con esclusione dell'ultimo della lista;
 - b. Viene tratto dalle altre liste l'altro dei Consiglieri da eleggere prendendo il primo candidato

della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra tali liste. Tale Consigliere diviene "Consigliere di Minoranza".

3. In caso di parità di voti tra due o più liste si procede al ballottaggio, da effettuarsi da parte dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.
4. L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri dell'Organo Amministrativo avviene nelle forme e con le modalità previste dalla Legge.
5. Nel caso in cui uno o più candidati eletti risultino privi dei requisiti soggettivi previsti per i membri dell'Organo Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione provvede, ove possibile alla sostituzione con il candidato non eletto della lista di provenienza, secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso in cui risulti privo di requisiti soggettivi un candidato indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il primo candidato indipendente non eletto nella medesima lista.

Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione secondo quanto previsto dall'articolo 40.

In nessun caso il Consiglio di Amministrazione potrà avere più di un Consigliere di Minoranza.

Di conseguenza, qualora nel Consiglio sia già presente un Consigliere di Minoranza, sino alla sua scadenza per conclusione del mandato non si applica quanto previsto dal punto 2 del presente articolo in ordine alla elezione di candidati delle liste di minoranza.

Articolo 44 - Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e può altresì eleggere un Vice Presidente.

Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Nell'ambito degli stessi membri può nominare un Amministratore Delegato, il quale svolge anche le funzioni di Direttore Generale e resta in carica fino al termine del suo mandato di amministratore.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolve dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente, se nominato, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a termine di Legge mediante cooptazione come disposto dal precedente articolo 40, provvede alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente fra i propri membri un Segretario o può chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o in sua assenza chi lo sostituisce; in caso di assenza il Segretario le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere meno anziano di età fra i presenti.

Articolo 45 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo Societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato, se nominato, ed agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Articolo 46 - Compenso degli Amministratori

Oltre che alla partecipazione agli utili di cui al successivo articolo 63, ai Consiglieri sono assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nella misura stabilita dall'Assemblea, e compensi - determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale - per eventuali cariche particolari previste dallo Statuto.

Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine mandato), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'Assemblea ordinaria dei Soci, nel rispetto delle prescrizioni di Legge tempo per tempo vigenti.

Articolo 47 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 43, lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale – o da almeno due sindaci - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce con avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali il termine suindicato è ridotto a ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché intervengano tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale ovvero vi prenda parte la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire nella medesima in tempo reale, visionare, ricevere e trasmettere documenti; una volta avvenuta la verifica di questi requisiti da parte del Presidente della riunione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la

maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 48 - Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi le presiede.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 49 - Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario e, occorrendo, dai componenti il Collegio Sindacale.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 50 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Consigliere Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della Società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e di incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la definizione dei piani di remunerazione per i dipendenti ed i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato, da sottoporre annualmente all'Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del "gruppo";
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di Risk Management, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e di diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliare;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- le linee strategiche concernenti l'emissione di obbligazioni;
- la costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e l'importo delle eventuali medaglie di presenza;

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
- redige il progetto del bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di Legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della Società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i Soci;
- propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- emette le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari consentiti a norma del d.lgs. n. 385/1993;
- gestisce i rapporti mutualistici con i Soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- autorizza la cancellazione e la riduzione di ipoteche iscritte a favore della banca, nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente riduzione dei crediti vantati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'Assemblea straordinaria, possono essere

adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- 1) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) il trasferimento della sede Sociale all'interno del territorio comunale;
- 3) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della Circolare Banca d'Italia 385/2013 e successive modificazioni, esegue almeno una volta l'anno un processo di autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento.

Articolo 51 - Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Presidente, il Vice Presidente, qualora sia utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione strategica e quella di gestione, possono partecipare al Comitato Esecutivo ma senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni 30 (trenta) giorni e può essere convocato in ogni momento dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e/o opportuno.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, ove il Comitato Esecutivo sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni possono assistere anche i Sindaci effettivi.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 46 del presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non sia riservata dalla Legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla Legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo e/o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità dal medesimo indicate.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Non possono comunque essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'Assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, redazione dei progetti di fusione e di scissione (art. 2381, comma 4, c.c.);

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 52 - Direzione generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 43 lo stesso svolge anche le funzioni attribuite al Direttore Generale.

Articolo 53 - Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede - in via autonoma e nella pienezza delle sue responsabilità - alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 44 nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale.

Riferisce sul suo operato agli organi amministrativi.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura.

Propone assunzioni, promozioni e revoche; sospende provvisoriamente qualunque dipendente riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo, se nominato, che non siano dichiarate segrete e, con voto deliberativo, alle riunioni del Comitato Centrale Fidi.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per il caso di impedimento o di assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Articolo 54 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, se nominati, al Direttore Generale, ai componenti la Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o

riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e/o, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare presso la Direzione Generale un Comitato Centrale Fidi con facoltà in materia di erogazione del credito, fissandone i limiti, con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo, se nominato, e/o, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni.

Del Comitato Centrale Fidi fanno parte prevalentemente Consiglieri di Amministrazione ed inoltre il Direttore Generale ed altri membri della Direzione Generale ed eventualmente Dirigenti e Quadri Direttivi designati dal Consiglio di Amministrazione. Detto Comitato opera secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce, tra l'altro, la periodicità e le modalità di convocazione del Comitato.

Nei casi di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, se nominato, a norma del precedente articolo 47, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può assumere, su proposta del Consigliere Delegato, se nominato, o del Direttore Generale o di chi lo sostituisce, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate dalla Legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, attribuire al Presidente facoltà determinate in materia di erogazioni di beneficenza, assistenza, cultura e interesse Sociale.

Articolo 55 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al Consigliere al quale il Consiglio di Amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

La rappresentanza della Società spetta, infine, al direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti e ai quadri direttivi, singolarmente o congiuntamente, e anche a personale non direttivo, con le limitazioni previste dal Consiglio di Amministrazione, e subordinatamente all'adozione di apposita delibera da parte di quest'ultimo che individui gli atti Sociali per i quali tale rappresentanza è attribuita.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, ove necessario conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Sezione Terza

CONTROLLI

Articolo 56 - Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili ed aventi i requisiti prescritti dalla Legge e dai regolamenti, nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato nonché eventualmente l'importo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Oltre a quanto previsto dalla Legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria o di organi di controllo di Società partecipate.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Oltre all'emolumento di cui al comma 1 spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Per la designazione dei candidati per l'elezione al Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti disposizioni:

1. La elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di una o più liste, predisposte con le modalità successivamente elencate.

Nelle liste devono essere indicati i candidati assegnando ad ognuno di essi un numero progressivo.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i due candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari a quelli da nominare.

2. Possono presentare una lista uno o più Soci.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare all'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale.

La sottoscrizione di ogni Socio presentatore deve essere debitamente autenticata ai sensi di Legge o da dipendenti della banca appositamente delegati.

3. Unitamente alla lista, ciascun candidato deve depositare presso la sede della Società la propria istanza e l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con la dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per la nomina alla carica di Sindaco.
4. La candidatura presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
5. Le liste predisposte, con le modalità di cui sopra, per la elezione dei Sindaci devono essere depositate,

presso la sede della Società, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

6. Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente una lista.

In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non può essere computata per nessuna lista.

7. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Le liste che vengano presentate senza l'osservanza delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 5 che precedono sono considerate come non presentate.

I Soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate ed esercitano il voto indicando la lista prescelta.

Le schede che riportano modifiche alla lista prescelta sono considerate non valide.

Ogni Socio può votare una sola lista, a pena di non validità del voto.

I Sindaci vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate:

1. Se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Collegio Sindacale da eleggere.

2. Se sono state ammesse più liste tutti i Sindaci vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, salvo che una o più altre liste abbiano singolarmente ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi in Assemblea; in questo caso vengono tratti dalle altre liste uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti da eleggere, prendendo, per ciascuna delle due sezioni, il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra tali liste: in questo caso, gli altri due Sindaci effettivi e l'altro Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, prendendo, rispettivamente, i primi due ed il primo candidato di ciascuna sezione.

3. Viene eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo nominativo presente nella relativa sezione della sola lista presentata ovvero, in caso di presentazione di più liste, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio, da effettuarsi da parte dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

4. L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri del Collegio Sindacale avviene nelle forme e con le modalità previste dalle Legge.

5. Nel caso in cui uno dei Sindaci effettivi eletti risulti privo dei requisiti soggettivi previsti per i membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il Sindaco supplente eletto nella lista di provenienza.

Articolo 57 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di Sindaci, subentra il Sindaco supplente tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 58 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- Sull'osservanza della Legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- Sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- Sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle eventuali società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- Su ogni altro atto o fatto previsto dalla Legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, altresì, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 59 - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Il verbale, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Nel caso di riunione svolta mediante l'utilizzo di strumenti telematici, i Sindaci, a conclusione della stessa, provvederanno a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione – anch'essa da verbalizzare – di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

Gli intervenuti dovranno, inoltre, sottoscrivere alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.

Articolo 60 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione legale iscritta nel registro, secondo le disposizioni di Legge.

L'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio dell'incarico.

L'Assemblea che delibera l'incarico determina anche il corrispettivo per l'intera durata dello stesso.

L'incarico può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra Società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 2.

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento o a procedure di revisione.

La Società di revisione legale presenta al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

La Società di revisione legale incaricata della revisione legale può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla Società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato della Società di revisione legale.

Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta

causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

Nei casi di cui al comma precedente la Società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dalla medesima Società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

La Società sottoposta a revisione ed la Società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

La Società di revisione legale svolge la propria attività ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010.

La Società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità Sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla Società;
- b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF.

I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede legale della Società ovvero presso la stessa Società di revisione.

La Società di revisione legale, nel caso sia incaricata della revisione del bilancio consolidato, è interamente responsabile dell'espressione del relativo giudizio.

A questo fine, riceve i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle eventuali Società controllate e può chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle Società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime Società.

I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla

data della relazione di revisione.

La Società di revisione legale eventualmente incaricata della revisione del bilancio consolidato deve conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, deve concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione.

La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro della Società di revisione legale incaricata della eventuale revisione del bilancio consolidato.

Sezione Quarta

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 61 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle Assemblee tre Probiviri effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 62 - Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio dei Probiviri, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro trenta giorni dalla richiesta sulle istanze di revisione in caso di rigetto delle domande di ammissione a Socio, ai sensi dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Allo stesso sono inoltre demandate:

- il riesame delle deliberazioni di esclusione dei Soci, come precisato nel presente statuto;
- il tentativo di composizione delle controversie che possono sorgere tra la Società ed i Soci in dipendenza dei rapporti Sociali e mutualistici, fermo restando il diritto dei Soci di ricorrere all'autorità giudiziaria anche dopo la decisione del collegio stesso.

TITOLO IV

BILANCIO

Articolo 63 - Esercizi Sociali - Bilancio

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio e della relazione sull'andamento della gestione Sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di Legge e convoca l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione dello stesso.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale, se predisposto, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Articolo 64 - Ripartizione utili

L'utile netto risultante dal bilancio, nel rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori previsti dalla normativa vigente, sarà ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- b) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà attribuita alla riserva straordinaria;
- c) una quota di volta in volta fissata dall'Assemblea sarà destinata ai Consiglieri di Amministrazione a titolo di partecipazione agli utili;
- d) una quota di volta in volta fissata dall'Assemblea viene posta a disposizione del Consiglio di Amministrazione per essere devoluta a scopi di beneficenza, iniziative culturali, sportivi e di interesse Sociale;
- e) una quota, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene dall'Assemblea attribuita a titolo di dividendo ai Soci in ragione delle azioni da ciascuno possedute;
- f) l'eventuale residuo sarà devoluto dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve nonché alla riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società, ovvero riportato a nuovo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 65 - Scioglimento e norme di liquidazione

La Società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni.